

N. 01299/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02017/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2017 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Floriana Sbisa', rappresentata e difesa dagli avv. Chiara Cacciavillani, Riccardo Ferri, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la segreteria del TAR;

contro

Comune di Garda, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Sala e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali in persona del Ministro pro tempore - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Verona Rovigo e Vicenza in persona del

Soprintendente pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

e con l'intervento di

ad opponendum:

La Limonaia Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Coronin, Davide Chieffo, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

per l'annullamento

dell'autorizzazione paesaggistica, con prescrizioni 15/9/2011 prot. n. 13293/2011 e della nota comunale 30/9/2011 prot. n. 14105/2011, nella parte in cui autorizzano il solo recupero fisico dell'immobile e del parere della Commissione Edilizia Integrata 20/7/2011 (mai comunicato alla ricorrente).

Nonchè con i motivi aggiunti depositati il 22/10/2013, per l'annullamento, previa sopsensione dell'efficacia, del provvedimento comunale 13/8/2013 prot. n. 12135/2013 di sospensione dell'efficacia della D.I.A. n. 81/2010;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Garda e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Preliminarmente, è da ritenersi fondato il ricorso principale proposto avverso l'autorizzazione paesaggistica del 15 settembre 2011 ed il parere della Commissione Edilizia Integrata del 20 luglio 2011 in essa riportato, dei quali si chiede l'annullamento nella parte in cui autorizzano "il solo recupero fisico dell'immobile e non la destinazione richiesta".

Ed infatti, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, l'amministrazione comunale, nel rilasciare l'autorizzazione paesaggistica in esame, autorizzando "il solo recupero fisico dell'immobile e non la destinazione richiesta" in considerazione del fatto che "la documentazione prodotta non dimostra la destinazione residenziale esercitata in forma continuativa", ha operato una valutazione, oltre che poco comprensibile (non avendo l'istante richiesto un mutamento di destinazione d'uso), anche nettamente avulsa dai profili di compatibilità paesaggistica che la stessa è tenuta ad esaminare, e ciò considerata l'autonomia dell'autorizzazione paesaggistica rispetto al titolo edilizio; il che si traduce nei vizi denunciati di difetto di motivazione e sviamento dalla causa tipica.

2. Anche il ricorso per motivi aggiunti merita accoglimento essendo fondata la prima censura, diretta a rilevare la violazione del termine

entro il quale poteva essere, legittimamente, inibita la DIA a suo tempo presentata dalla ricorrente.

3. Ed infatti, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D.P.R. n. 380 del 2001, decorso il termine perentorio di 30 giorni entro il quale l'amministrazione può esercitare il potere di controllo, la DIA acquista piena efficacia legittimante e l'Amministrazione può intervenire solo esercitando il potere di autotutela disciplinato dagli art. 21 nonies e quinquies della L. n. 241 del 1990. Restano inoltre salve, ai sensi dell'art. 21 della legge medesima n. 241, le misure sanzionatorie volte a reprimere le dichiarazioni false o mendaci, nonché le attività svolte in contrasto con la normativa vigente, così come sono impregiudicate le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo previste dalla disciplina di settore.

4. Applicando detti principi al caso di specie risulta evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato, adottato ben oltre il trentesimo giorno dalla data di presentazione della DIA.

Ed infatti, una volta prodotta, in data 27 ottobre 2011, la documentazione richiesta dal Comune il 30 settembre 2011, l'amministrazione ha ommesso di esercitare il potere di cui all'art. 23, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001 nei trenta giorni successivi, né è in altro modo intervenuta per sospendere il decorso di tale termine; con la conseguenza che la DIA si è definitivamente consolidata il 26 novembre 2011.

5. Si consideri, ancora, come dagli atti immediatamente successivi, di comunicazione di avvio di procedimento per “erronea rappresentazione dello stato dei luoghi” del 24 luglio 2012, di invito a produrre ulteriore

documentazione del 3 luglio 2013, ed infine, dal provvedimento impugnato del 13 agosto 2013, con il quale si sancisce la sospensione della DIA fino alla completa integrazione dell'ulteriore documentazione richiesta, non è possibile desumere l'esistenza dei requisiti tipici dell'avvenuto esercizio di un potere di autotutela, il solo idoneo ad incidere sull'intervenuto consolidamento del titolo abilitativo.

Né appare fondata la tesi sostenuta dall'interveniente, per cui il provvedimento inibitorio sarebbe tempestivo in quanto emesso a seguito di una “variante essenziale” alla d.i.a. originaria; ciò in quanto, in seguito alla comunicazione di avvio di procedimento per “erronea rappresentazione dello stato dei luoghi” del 24 luglio 2012, l'odierna ricorrente ha solo apportato alcune correzioni alle lievi difformità grafico-progettuali riscontrate dall'amministrazione (in particolare in ordine alle dimensioni dell'edificio e allo spessore dei muri), senza modificare la sostanza dell'intervento edilizio che resta di tipo meramente conservativo come inizialmente denunciato (non essendo previsto alcun ampliamento e nessun intervento sullo spessore dei muri), e senza, dunque, che ciò possa aver inciso sull'efficacia, già consolidata, della DIA.

6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

7. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: annulla l'atto impugnato con il ricorso principale nella parte in cui autorizza "il solo recupero fisico dell'immobile e non la destinazione richiesta", nonché l'atto impugnato con il ricorso per motivi aggiunti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente FF

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)